

# DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

Ed. 2026

Tratto da :

GIANCARLO NOVELLI, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, Napoli, Simone

Autori: AVV.TI Davide Tutino e Graziella Sangrigoli

## Ultimi aggiornamenti:

- D.L. 1° dicembre 2025, n. 200, conv. dalla **L. 27 febbraio 2026**, n. 26 — proroga del termine transitorio al 31 maggio 2029;
- **L. 19 gennaio 2026, n. 11** — procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per residenti all'estero;
- Regolamento UE 2025/2073 dell'8 ottobre 2025 — modifica del Regolamento UE 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza mediante sostituzione degli allegati A e B.
- Corte cost., sent. n. 68/2025 — status del nato in Italia da PMA praticata all'estero da coppia di donne; Corte cost., sent. n. 69/2025 — accesso della donna singola alla PMA; Corte cost., sent. n. 155/2025 — PMA e coppie dello stesso sesso.
- D.L. 28 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 — modifiche alla L. 91/1992 in materia di cittadinanza;
- Corte cost., sent. n. 63/2026 — art. 3-bis L. 91/1992.
- L. 9 giugno 2025, n. 80 (di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48) – Modifiche all'art. 10-bis L. 91/1992 - revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo o eversione.
- L. 23 maggio 2025, n. 74 (conv. D.L. 28 marzo 2025, n. 36) – Riforma organica dei presupposti di riconoscimento, acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana (modifiche alla L. 91/1992).
- Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1632
- L. 187/2024, Riforma dell'accoglienza e protezione internazionale
- Regolamento UE 2023/2844 — digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali.
- Riforma Cartabia 2023
- Procreazione assistita e maternità surrogata
- Sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale
- Il Regolamento (UE) 2021/2260 sulle procedure di insolvenza

- Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 09/09/2021, n. 24408
- Cass. civ. Sez. Unite Sent., 26/11/2020, n. 26984
- Cenni sul Regolamento (UE) 1111/2019
- Cenni Reg. Eu n. 1103 e n. 1104 del 2016 in merito al regime patrimoniale dei coniugi e delle coppie registrate (applicabili in alcune parti dal 29/01/2019)
- Cenni sull'acquisto della cittadinanza italiana – L.132 del 2018
- Riconoscimento in Italia dell'istituto dei risarcimenti punitivi – Cassazione a Sezioni Unite n. 16601 del 2017
- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
- L. 76/2016 (Unioni civili – Contratti di convivenza)
- Corte di cassazione, sez. I civile, sent. N. 15343/2016

## **CAPITOLO 1 → *NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO***

1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

## **CAPITOLO 2 → *NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO***

1. IL RICHIAMO O IL RINVIO.
2. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

## **CAPITOLO 3 → *LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P.***

## **CAPITOLO 4 → *FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.***

1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO).
2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO E L'EVENTUALE MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO.
3. LIMITI ALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
4. STATO E CAPACITA' DELLE PERSONE.
5. RAPPORTI DI FAMIGLIA (RIFORMA DLGS N. 7 DEL 2017).
6. SEPARAZIONE E DIVORZIO

7. FILIAZIONE ED ADOZIONE.
8. SUCCESSIONI E DONAZIONI.
9. LE OBBLIGAZIONI
10. LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
11. LE SOCIETA' E LE PROCEDURE DI INSOLVENZA

## CAPITOLO 5 → *CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PROCESSUALE*

1. LA GIURISDIZIONE
2. LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE
3. IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE
4. LE NOTIFICHE
5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE
6. IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO E IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

## → LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

≈

## CAPITOLO 1 → *NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO*

Il termine diritto internazionale privato indica → il complesso delle **norme giuridiche** dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano *elementi di estraneità* rispetto ad esso ovvero di *transnazionalità*.

⇒ es. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini francesi oppure compravendita immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Spagna.

In presenza di questo tipo di rapporti, si determina un potenziale **conflitto tra le norme** dei diversi ordinamenti giuridici.

La regola della legge nazionale dei coniugi soffre, **nel sistema italiano**, di una significativa eccezione.

L'art. 116 cod. civ., stabilisce infatti che anche il **cittadino straniero** che intende contrarre matrimonio in Italia, **deve in ogni caso rispettare le condizioni** poste da **alcune norme italiane**.

- ✓ Si tratta degli artt. 85 (divieto di matrimonio per l'interdetto), 86 (libertà di stato), 87 (impedimenti derivanti da parentela ed affinità).

Si è già detto che l'art. 116 cod. civ. è una tipica **norma ad applicazione necessaria**, giacchè essa esprime **principi irrinunciabili** del diritto matrimoniale italiano.

In applicazione del sistema descritto, lo **straniero** che contrae matrimonio in Italia deve presentare un **duplice ordine di requisiti**:

in *primis*, **quelli fissati dalla propria legge nazionale**; di poi, quelli **inderogabilmente richiesti dall'art. 116 cod. civ.**.

#### **La celebrazione del matrimonio.**

Secondo l'art. 28 L. 218/95:

“il **matrimonio è valido**, quanto alla **forma** (della celebrazione),

- se è considerato tale dalla **legge del luogo di celebrazione (*lex loci celebrationis*)**,
- o della **legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione**
- o **dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento**”.

Il ***favor validitatis*** che ispira la disposizione in esame si spinge fino a consentire anche la celebrazione in conformità alla legge dello stato di comune residenza.

L'utilizzazione di **quest'ultimo criterio** di collegamento costituisce **un'assoluta novità per il diritto internazionale privato**.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15343/2016, ha stabilito che il matrimonio celebrato attraverso “Skype” secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero, **non contrasta con l'ordine pubblico italiano**, per tale dovendosi intendere il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.

(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 26/11/2020, n. 26984) hanno stabilito che è competente il giudice italiano anche se la società ha sede all'estero, atteso che una siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, **ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci**, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorché collegata a comportamenti asseritamente implicantibus abuso della posizione di socio o di amministratore.

Sotto un profilo meramente processuale, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni (cfr. tra le ultime: Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 09/09/2021, n. 24408), sulla questione della specificità del vizio di violazione di legge nel ricorso, sull'applicabilità del diritto di uno Stato estero, anziché quello di italiano.

Secondo il ragionamento della Cassazione, il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, **ha l'onere di specificare** quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo avviso in concreto applicabile, atteso che anche **il vizio di violazione di legge** deve, per regola generale, **essere decisivo**, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, **sorge l'obbligo del giudice** di ricercare, **anche d'ufficio** e con ogni mezzo, **le norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano**. (Massima a cura di Redazione Utet/Pluris 2022).

## 2. LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE

**L'art. 7 della legge 218/1995** prescrive che: *“quando nel corso di un giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di una domanda avente il medesimo oggetto e titolo dinanzi ad un giudice straniero, il giudice italiano se ritiene, che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio”*.

La previa pendenza in Italia di un giudizio viene regolata dalla data di notificazione della citazione. La litispendenza deve essere eccepita da una delle parti. Tuttavia, la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, sul punto ha chiarito con **sentenza n. 21108/2012** che la litispendenza può essere dichiarata d'ufficio dal giudice se:

- L'esistenza dei presupposti emerge da elementi offerti dalle parti;